



OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti

Monthly Roundup

Maggio 2022

MONTHLY ROUNDUP

Maggio 2022

I principali aggiornamenti in materia di 231 di Maggio 2022.

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI



Patteggiamento dell'ente: sì alla confisca obbligatoria anche nel caso di mancato accordo

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 18652, dell'11 maggio 2021, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui in caso di patteggiamento, la confisca a carico dell'ente, viene applicata dal giudice anche laddove non sia stata oggetto di accordo tra le parti.

Ciò in ragione della natura di pena principale della confisca.

Nel dettaglio i giudici di legittimità hanno specificato che *"deve essere disposta anche nel caso in cui non sia preventivamente entrata nell'accordo delle parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l'imputato era comunque nelle condizioni di prevederne l'applicazione"*.

Si consideri sul punto che, già in passato, la Corte di Cassazione si era espressa in termini analoghi ritenendo ammissibile, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti (Cassazione penale sez. III, 8.05.2019, n. 29428).

E ancora: *"La confisca prevista dall'art. 11 l. 16 marzo 2006, n. 146, essendo prevista dalla legge come obbligatoria, deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p., anche quando non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti; ne consegue che l'omissione di qualsiasi statuizione sul punto integra un'ipotesi di illegalità della pena e della misura di sicurezza, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p."* (Cassazione penale sez. V, 11.01.2019, n.19735).

* * *

SEGUE →



La Corte di Cassazione per la prima volta sulla responsabilità 231 per dichiarazione fraudolenta

La Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla responsabilità 231 per dichiarazione fraudolenta dal momento dell'introduzione della responsabilità di società ed enti per la commissione di reati tributari, con la sentenza 16302 depositata il 28 aprile 2022.

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato l'evasione dell'IVA per omesso versamento dell'imposta dichiarata in capo a cooperative e consorzi che fornivano la forza lavoro necessaria ai servizi di *handling* svolti presso la società sottoposta a procedimento penale.

La società non assumeva forza lavoro ma gli veniva fornita attraverso contratti di appalto. La società attraverso il pagamento di fatture per gli appalti aveva scaricato l'IVA da un consorzio che aveva a sua volta scaricato il tributo dalle cooperative consorziate che avrebbero dovuto versare allo Stato e che hanno invece cessato l'attività.

La Cassazione ha individuato l'interesse e vantaggio in capo alla società sottoposta a procedimento nei vantaggi fiscali ricevuti dall'utilizzo dei contratti di appalto di servizi conclusi per celare una somministrazione di manodopera *contra legem*, utilizzando la possibilità di detrarre indebitamente l'IVA relativa alle prestazioni fatturate dall'appaltatore.

* * *




Verso l'uscita dall'emergenza Covid-19: la Nota di Aggiornamento di Confindustria del 30 aprile 2022

In data 30 aprile 2022 Confindustria ha emesso la Nota di Aggiornamento "*Uscita progressiva dall'emergenza da COVID-19: quali regole dal 1° maggio 2022*".

Confindustria elenca le misure che saranno applicabili e le misure che non saranno più applicabili dal 1° maggio 2022, confermando la possibilità per i datori di lavoro di continuare ad applicare, anche in fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021, con particolare riferimento all'utilizzo nei locali aziendali dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

* * *



Infornuto sul lavoro: l'interesse dell'ente sussiste anche se il risparmio di spesa è esiguo

Con la recente sentenza n. 13218 depositata il 7 aprile 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell'interesse quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità

dell'ente per il reato di lesioni personali provocate a causa della violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso di specie, la società imputata per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.lgs. 231/2001 aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando la condanna emessa in primo grado, riconosceva la responsabilità dell'ente.

In particolare, i giudici di merito, ricostruendo il contesto in cui si è verificato l'infortunio, avevano individuato nella mancata manutenzione del carrello elevatore che aveva investito il dipendente e nell'omessa realizzazione di segnaletica orizzontale volta a delimitare l'area di movimentazione dei mezzi le violazioni che avrebbero determinato le condizioni per il verificarsi dell'incidente.

Tali circostanze avevano indotto i giudici di primo e secondo grado a ritenere che le modalità organizzative adottate avessero consentito all'impresa di ottenere un risparmio di spesa. Irrilevante, invece, era stata considerata la prospettazione presentata dalla difesa dell'ente secondo cui il risparmio sarebbe stato molto esiguo, soprattutto se rapportato alle ingenti spese sostenute periodicamente dalla società per la manutenzione dei macchinari e degli impianti. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenuto completa e consistente la motivazione fornita dai giudici di merito, anche in considerazione della corretta applicazione operata dei principi giurisprudenziali in materia, quali:

- per la sussistenza del presupposto dell'interesse dell'ente, il risparmio di spesa può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione, che può realizzarsi anche consentendo, come nel caso di specie, il simultaneo spostamento di uomini e mezzi all'interno della stessa area;
- l'interesse dell'ente sussiste anche quando la violazione della normativa antinfortunistica è occasionale, purché vi siano elementi che dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.

La Corte ha infine concluso specificando che il carattere esiguo del risparmio di spesa potrebbe rilevare ai fini dell'esclusione della sussistenza dell'interesse esclusivamente in situazioni nelle quali, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'infortunio possa ricondursi a una sottovalutazione del rischio o a un'errata valutazione delle misure di sicurezza da adottare.

Tuttavia, nel caso di specie, la consapevolezza del datore di lavoro circa la necessità di adottare misure di sicurezza e la scelta deliberata di non adottarle impediscono di attribuire rilevanza esimente all'esiguità del risparmio e inducono all'affermazione della responsabilità amministrativa dell'impresa.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare

Avv. Francesco Rubino

*Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231
(Francesco.Rubino@MorriRossetti.it)*

LinkedIn

Morri Rossetti



Osservatorio 231





Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it
Osservatorio-231.it